

11. Il quesito relativo alla liceità dell'uso di fungatico, che mi ero proposto all'inizio del lavoro, non può venire risolto in modo unitario. Occorre tenere presenti le varie figure dell'uso in parola. Nelle ipotesi degli usi civici di fungatico, l'esercizio di un diritto esclude che la raccolta dei funghi su fondo altrui possa integrare la fattispecie penale del furto. È noto, infatti, che l'art. 51 cod. pen. prevede specificamente questa causa di giustificazione del reato.

D'altro canto, anche nei confronti dell'uso fondato su una consuetudine di tolleranza si può escludere l'illiceità dell'uso stesso: in questa ipotesi la causa di giustificazione sarà quella prevista dall'art. 50 cod. pen. e cioè il consenso dell'avente diritto.

Naturalmente tale causa oggettiva di esclusione del reato non è più operante, nel caso in cui l'avente diritto, con espressa manifestazione di volontà, abbia predisposto il divieto alla raccolta indiscriminata del prodotto in questione. In questa ipotesi, la raccolta abusiva integrerebbe il reato di furto di frutti pendenti, qualora naturalmente vi sia anche il concorso dell'elemento psicologico da parte del raccoglitore.

12. Da quanto esposto, discende anche la soluzione relativa alla eventuale responsabilità civile del raccoglitore del prodotto in questione, qualora tale soggetto non sia giuridicamente legittimato alla raccolta.

È ovvio che, nella ipotesi della responsabilità penale, ricorre pure la responsabilità civile per l'eventuale danno provocato al proprietario del fondo. La stessa responsabilità civile potrebbe sussistere, a carico del raccoglitore abusivo, anche nel caso in cui il reato di furto non venga provato, per mancanza dell'elemento psicologico. In tale fattispecie, pur assolvendosi il raccoglitore dalla imputazione di furto, il proprietario del fondo potrebbe sempre esperire, nei di lui confronti, l'azione di risarcimento, tenuto conto della illiceità della condotta in oggetto (sottrazione al proprietario di frutti pendenti) e dell'ingiusto danno patrimoniale subito.

13. In definitiva, ritengo che il problema debba venire considerato nella sua complessa fenomenologia: non è corretto risolverlo mediante una soluzione a carattere unitario, quando esistono differenze strutturali, che richiedono una differenziata valutazione.

La triplice tipologia di usi di fungatico, che è stata individuata, sta a dimostrare la necessità di operare in modo articolato.

Del resto, questa impostazione metodologica ed i risultati, che si sono ottenuti, non hanno una portata limitata all'uso che ho esaminato. A mio parere, l'indagine condotta presenta una sfera d'azione più ampia. Mi sembra possibile estendere, con eventuali modesti ritocchi, le soluzioni prospettate a qualsiasi uso, che abbia per oggetto la raccolta di prodotti naturali su terreni in altrui proprietà.